

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-4816 del 25/08/2025
Oggetto	D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i, art. 208. Ditta: ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT con Sede legale in Comune di RIMINI. Autorizzazione Unica relativa alla gestione dell'impianto mobile modello SATRINDTECH 4S 15/120 matricola 467924 - anno 2025, per il recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5006 del 25/08/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno venticinque AGOSTO 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini

OGGETTO: D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i, art. 208. Ditta: ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT con Sede legale in Comune di RIMINI. Autorizzazione Unica relativa alla gestione dell'impianto mobile modello SATRINDTECH 4S 15/120 matricola 467924 - anno 2025, per il recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152* e s.m.i recante “Norme in materia ambientale” e s.m.i. - in particolare la Parte IV in materia di *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*;
- la *Legge 07 aprile 2014, n.56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale del 30 luglio 2015, n.13*, recante la riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge n.56/2014, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente, con la quale a far data dal 01.01.2016 la Regione Emilia-Romagna, mediante ARPAE, esercita le funzioni amministrative in materia di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.208 del D.Lgs.152/2006;

VISTI in particolare:

- l'art.179 *Criteri di priorità nella gestione dei rifiuti* del D.Lgs. n.152/2006, secondo cui vanno adottate le misure volte a incoraggiare le opzioni che garantiscono, nel rispetto degli articoli 177 *Campo di applicazione e finalità*, commi 1 e 4, e 178 *Principi*, il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici, ivi compresa la fattibilità tecnica e la praticabilità economica;

- l'art.208 del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che gli impianti di smaltimento o di recupero rifiuti sono autorizzati dalla Regione e che tale autorizzazione deve individuare, tra l'altro, le prescrizioni relative alla garanzia finanziaria;
- l'art.208, comma 15, del D.Lgs. n.152/2006, che attribuisce alla Regione, ove l'interessato ha la sede legale, la competenza in merito all'autorizzazione degli impianti mobili di smaltimento o di recupero rifiuti;
- l'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che:
 - un rifiuto cessa di essere tale quando, a seguito di operazioni di recupero, soddisfa i criteri adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti ministeriali (comma 2);
 - in mancanza dei suddetti criteri specifici, le autorizzazioni finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto sono rilasciate nel rispetto di specifiche condizioni di cui alla Direttiva 2008/98/CE nonché di criteri dettagliati, individuati al comma 3 dell'articolo in esame;
- il comma 3-septies dell'art.184-ter del D.Lgs. n.152/2006, il quale stabilisce che le autorità competenti al momento del rilascio, comunicano al MASE - Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati ai sensi dell'art.184-ter;

RICHIAMATI:

- il Reg. CE n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.12.2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e la relativa "Guida ai rifiuti e alle sostanze recuperate" ECHA-2010-GF-01-IT, riferibile all'articolo 2, paragrafo 7, lettera d) dello stesso Regolamento;
- il Reg. CE n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.12.2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP);
- il Decreto Ministeriale 05.02.1998 che individua le norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate;
- la *Delibera del Consiglio SNPA 23/02/2022, n.156* che individua le "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art.184-ter, comma 3-ter, del D.Lgs. n.152/2006. Revisione gennaio 2022;
- la *Legge 26 ottobre 1995, n. 447* "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

- la *Legge 24 gennaio 2011, n.1*, che all'art.3, comma 2-bis, prevede la riduzione all'importo della garanzia finanziaria di cui all'art.208, comma 11, lett. g) del D.Lgs.152/2006 per le imprese con registrazione EMAS e certificazione UNI EN ISO 14001;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale dell'Emilia Romagna. 13/10/2003 n.1991*, recante direttive per la determinazione e la presentazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero rifiuti;
- la Circolare Ministeriale n.1121 del 21.01.2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi" ed il Decreto del Ministero dell'Interno del 26.07.2022 in materia di prevenzione incendi;

RICHIAMATE inoltre:

- la D.D.G. n.130 del 17.12.2021, avente ad oggetto la revisione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE, approvata con D.G.R. n.2291 del 27.12.2021;
- la D.D.G. n.68 del 28.05.2025, avente ad oggetto sia la revisione dell'Assetto organizzativo analitico di ARPAE Emilia-Romagna sia l'approvazione del Manuale organizzativo della stessa Agenzia;
- la D.D.G di ARPAE n.106 del 27.11.2018, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini al Dott. Stefano Renato de Donato, rinnovato con D.D.G. n.124 del 19.12.2023;
- la D.D.G. di ARPAE n.26 del 13.03.2024, in merito all'istituzione degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;
- la Determinazione del Responsabile della Struttura Area Autorizzazioni e Concessioni Est n.364 del 17.05.2024, con la quale è stato conferito l'incarico di funzione denominato "Autorizzazioni Complesse ed Energia - RN" all'Ing. Fabio Rizzuto;

VISTA l'istanza presentata in data 28.01.2025 (PG/2025/16152), ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, dalla ditta ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT avente sede legale in Comune di RIMINI, VIA SAN MARTINO IN RIPAROTTA, 2/n, relativa alla gestione dell'impianto mobile modello SATRINDTECH 4S 15/120 matricola 467924 - anno 2025 finalizzata all'attività di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi.

DATO ATTO che il progetto dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data
1	Allegato 2 - Schede riassuntive rifiuti gestiti	28.01.2025
2	Relazione tecnica - Aprile 2025 REV.1	14.04.2025
3	Scheda riportante <i>condizioni e criteri</i>	14.04.2025
4	Dichiarazione di Conformità marcatura CE trituratore SATRINDTECH 4S 15/120 matricola 467924 - anno 2025	14.04.2025
5	POLYCOOLER G, Scheda di sicurezza - informativa e relative specifiche	14.04.2025
6	Tav. 01 - Configurazione tipo dell'impianto mobile	11.06.2025

CONSIDERATO che, dall'esame della documentazione presentata:

- l'impianto è composto principalmente da una tramoggia, un trituratore e un deferrizzatore, per la rimozione della frazione metallica; la tramoggia è dotata di un dosatore per additivo brevettato, utile al processo di triturazione e trasformazione della matrice idrocarburica e rendere così possibile la sua granulazione;
- l'istanza suddetta è finalizzata alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art.184-ter, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006, di rifiuti speciali non pericolosi provenienti da operazioni di costruzione e demolizione e costituiti da membrane bituminose: EER 170604, materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603 ed EER 170302 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301.
- i materiali prodotti dalle operazioni di recupero corrispondono a: *Triturato di membrane bituminose (TMB)* e *Additivi per miscele legate a bitume*;
- il materiale che cessa la qualifica di rifiuto è soggetto a marcatura CE;

CONSIDERATO, inoltre che:

- con nota PG/2025/0019406 del 31.01.2025, il responsabile del procedimento, intendendo l'istanza formalmente completa e correttamente presentata, ha dato notizia dell'avvio del procedimento ed ha convocato la Conferenza di Servizi in materia di rifiuti n. 3/2025 - in forma simultanea e modalità sincrona - alla quale sono stati invitati: Dipartimento di

- Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Comando Provinciale VVFF e l'interessato;
- in sede di Conferenza di Servizi, riunitasi il 06.03.2025, così come riportato nel verbale allegato al presente Provvedimento (Allegato "A1"), si è ritenuto necessario acquisire elementi integrativi ai fini istruttori, richiesti al gestore in data 12.03.2025 con PG/2025/0047313; interrompendo così i termini del procedimento e rimandando la valutazione del progetto ad una seduta successiva;
 - la documentazione richiesta è stata trasmessa dall'interessato il 14.04.2025 (PG/2025/70221), data da cui hanno ricominciato a decorrere i termini del procedimento;
 - con nota PG/2025/0077088 del 24.04.2025, il responsabile del procedimento ha convocato in seconda seduta la Conferenza di Servizi n. 6/2025;
 - la Conferenza n. 6/2025, riunitasi il 22.05.2025, così come riportato nel verbale allegato al presente Provvedimento (Allegato "A2"), ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta con prescrizioni;
 - il proponente in data 11.06.2025 (PG/2025/0105227.E) trasmette integrazione volontaria costituita da tavola aggiornata con la nuova configurazione di installazione;

VISTO quanto disposto dalle linee guida SNPA approvate con delibera n. 41/2022 del 23.02.2022, che forniscono le indicazioni operative per l'applicazione della disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, di cui all'art.184-ter comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006;

RITENUTO pertanto di individuare le CONDIZIONI e i CRITERI di cui all'art.184-ter comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, così come dettagliatamente riportato negli allegati C1 e C2 al presente provvedimento;

CONSIDERATO che l'istanza presentata non è da assoggettare alla parte II di cui al D.Lgs. n. 152/2006, in materia di V.I.A., poiché l'impianto in esame non è riferibile ad un sito specifico e determinato e, pertanto, lo stesso impianto dovrà eventualmente essere assoggettato a Screening/VIA all'atto della comunicazione per lo svolgimento delle singole campagne;

DATO ATTO:

- che la ditta in esame è in possesso di certificazioni UNI EN ISO 14001:2015 (certificato n. 15091 - E) con scadenza al 25.04.2027 e UNI EN ISO 9001:2015 (certificato n.15091 - A) con scadenza al 05.07.2028, rilasciate da Kiwa Cermet Italia SpA;

- che la ditta, nella propria documentazione tecnica, dichiara che l'attività di recupero rifiuti e i prodotti ottenuti non sono assoggettati agli adempimenti stabiliti dai Regolamenti REACH e CLP;

ACQUISITI agli atti:

- la nota PG/2025/97900 del 27.05.2025 con cui, su richiesta del SAC, il Servizio Territoriale ha prodotto la Relazione tecnica relativa all'istanza per la parte afferente alla competenza di ARPAE (gestione rifiuti), esprimendosi favorevolmente, con prescrizioni riportate nella parte dispositiva;
- il parere favorevole espresso dall'AUSL territorialmente competente con nota prot. n.133697 del 22.05.2025 (ns. prot. PG/2025/0094825 di pari data);
- il parere espresso dal Comando Provinciale di Rimini dei VV.FF con note prot. nn. 1897 del 04.02.2025 e 7047 del 28.04.2025 (ns PG/2025/0021710 e PG/2025/0078700 di pari date) in cui si evidenzia che, qualora l'attività non sia soggetta al controllo del Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011, il Titolare dell'attività è tenuto ad applicare quanto previsto nel Decreto Ministeriale 26 Luglio 2022 ed al rispetto del D.Lgs. n.81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e gli adempimenti di cui ai DD.MM. 01,02 e 03 settembre 2021;
- l'iscrizione nell'elenco (White List) della Prefettura di Rimini, istituito ai sensi della L. n.190/2012 e del DPCM 18.04.2013, rilasciata in data 17.09.2024 alla società ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT ed avente scadenza il 16.09.2025;

CONSIDERATO che per i cantieri temporanei (campagne mobili) sia il *Piano di coordinamento per la sicurezza del cantiere* che il *Piano operativo per la sicurezza* del soggetto che effettua la campagna (ex D.Lgs. n.81/2008) devono tenere conto delle verifiche antincendio e che, in ogni caso, tale tema sarà eventualmente valutato dall'autorità territorialmente competente;

VALUTATO che, sulla base dell'esito positivo dell'istruttoria svolta e dei pareri citati, non si ravvisano motivi ostativi dal punto di vista ambientale all'esercizio del suddetto impianto mobile di triturazione, in quanto si riscontra la rispondenza alle norme tecniche generali in materia di tutela ambientale concernenti gli impianti di recupero di rifiuti speciali non pericolosi;

PRESO ATTO che la ditta richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori per un importo di € 402,00 ;

RITENUTO che possa darsi luogo al rilascio di autorizzazione, così come richiesto, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui al dispositivo del presente Provvedimento;

RICHIAMATI gli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs. n.33 del 14.03.2013 riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 GDPR e del D.Lgs. n.196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90, Ing. Fabio Rizzuto, Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia all'interno del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini;

DISPONE

1. di rilasciare l'Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006, con i limiti e le prescrizioni di cui ai punti successivi, alla ditta **ECO DEMOLIZIONI SRL SOCIETÀ BENEFIT**, avente sede legale in Comune di **RIMINI, VIA SAN MARTINO IN RIPAROTTA, 2/n**, per la gestione dell'impianto mobile modello SATRINDTECH 4S 15/120 matricola 467924 - anno 2025, finalizzato all'esercizio delle operazioni di recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi - con cessazione della qualifica di rifiuto ex art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006;
2. che la ditta presenti, all'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, la garanzia finanziaria di cui alla Del. G.R. n.1991/2003, per un importo di € **500.000,00** (previsti *per impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti, eccetto i rifiuti inerti*), avente ARPAE quale beneficiario, con durata fino alla data di scadenza della presente autorizzazione e validità fino ai 2 anni successivi; si applicano, qualora sussistano le

condizioni, le riduzioni previste per le ditte registrate ai sensi del Regolamento (CE) n.1221/2009 (EMAS) oppure in possesso di certificazione ambientale UNI EN ISO 14001. L'importo potrà essere pertanto ridotto a condizione che l'azienda conservi la validità della certificazione/registrazione ambientale per il periodo di efficacia della presente autorizzazione e trasmetta la copia di tale certificato/registrazione successivamente alla sua scadenza.

3. di **vincolare l'efficacia della presente autorizzazione all'accettazione della garanzia finanziaria** di cui al precedente punto 2. dispositivo;
4. che l'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione, depositata agli atti del Servizio scrivente, costituita dai seguenti elaborati tecnici, di seguito elencati:

	ELABORATI	data
1	Allegato 2 - Schede riassuntive rifiuti gestiti	28.01.2025
2	Relazione tecnica - Aprile 2025 REV.1	14.04.2025
3	Scheda riportante <i>condizioni e criteri</i>	14.04.2025
4	Dichiarazione di Conformità marcatura CE trituratore SATRINDTECH 4S 15/120 matricola 467924 - anno 2025	14.04.2025
5	POLYCOOLER G, Scheda di sicurezza -informativa e relative specifiche-	14.04.2025
6	Tav. 01 - Configurazione tipo dell'impianto mobile	11.06.2025

5. di allegare al presente Provvedimento i verbali delle sedute della Conferenza di Servizi in materia di rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 (rispettivamente Conferenza n. 3/2025, riunitasi il 06.03.2025 e Conferenza n. 6/2025 riunitasi il 22.05.2025), come parte integrante e sostanziale al presente Provvedimento, quale **Allegati A1 e A2**;
6. che la ditta mantenga in esercizio l'impianto nel rispetto degli elaborati tecnici depositati agli atti di ARPAE e delle prescrizioni da questa dettate;
7. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m., la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 10** dalla data del presente atto;

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE RIFIUTI:

8. di stabilire che i rifiuti ammessi all'operazione di recupero R5 (di cui all'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/2006) siano unicamente quelli sotto elencati:

Codice rifiuto EER	Descrizione
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
170604	Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 170601 e 170603

9. il rifiuto 170604 è ammesso solo se il materiale isolante è costituito esclusivamente da bitume;
10. di ammettere alle operazioni di **recupero (R5)** un quantitativo massimo annuo complessivo di rifiuti pari a **10.000 t/a**;

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art.184-ter, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006:

11. di individuare negli allegati, sotto riportati, le condizioni e i criteri specifici in presenza dei quali, i rifiuti ivi specificati cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - **Allegato C1** produzione di *Triturato di membrane bituminose (TMB)*;
 - **Allegato C2** produzione di *Additivo per miscele legate a bitume*;
12. che ogni lotto di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi del comma 3 dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006, sia dichiarato conforme, attraverso la **dichiarazione di conformità** che dovrà essere trasmessa, unitamente ai suoi allegati (prove/analisi) e prima dell'inizio del trasporto, al primo cessionario cui è destinato l'EoW;
13. che la dichiarazione di conformità di cui al punto precedente sia resa con le indicazioni riportate nell'**Allegato B** del presente Provvedimento e dovrà essere conservata unitamente ai suoi allegati e ad un campione, prelevato con le modalità conformi alle specifiche norme tecniche di riferimento, così come individuate agli allegati C1 e C2 al presente Provvedimento;
14. che il momento in cui i rifiuti cessano di essere tali e diventano materiale prodotto corrisponde al momento della sottoscrizione della dichiarazione di conformità di cui ai punti 12 e 13;

Altre disposizioni generali :

15. che la ditta dovrà mantenere ed aggiornare la certificazione del Sistema di Gestione Ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015 e del Sistema di Gestione dell'Organizzazione in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, rilasciate da organismo certificatore accreditato;
16. che la ditta dovrà comunicare tempestivamente ad ARPAE ogni variazione (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.) riguardante le certificazioni UNI EN ISO in possesso della ditta stessa;
17. che siano rispettate le seguenti ed ulteriori prescrizioni:
 - a) per poter essere recuperato il rifiuto di membrane bituminose dovrà essere caratterizzato al fine di garantire la non pericolosità;
 - b) qualora, al termine dell'attività di recupero, i materiali ottenuti non presentassero le caratteristiche idonee alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, essi dovranno essere conferiti come rifiuti ad impianti autorizzati;
 - c) la ditta dovrà attuare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare la dispersione nel terreno dell'additivo utilizzato nelle operazioni di triturazione;
 - d) la ditta dovrà garantire la costante manutenzione ed efficienza dell'impianto mobile come previsto nel "manuale d'uso operativo" del mezzo;
 - e) l'impianto mobile deve essere reso univocamente identificabile attraverso l'installazione di una targa metallica inamovibile, dotata di un foro per l'apposizione di eventuali sigilli da parte delle autorità, sulla quale compaiano gli estremi del presente provvedimento;
 - f) all'interno del cantiere dovrà essere disponibile l'approvvigionamento idrico o, in alternativa, un adeguato serbatoio tale da garantire le ore di lavoro previste nel caso di rifiuti che comportino emissioni polverulente, che dovranno essere abbattute mediante idoneo impianto di nebulizzazione;
 - g) tutti i lotti, sia quelli in attesa di analisi sia quelli per cui è già stata effettuata la dichiarazione di conformità, devono essere ben distinguibili ed identificabili;
 - h) i lotti dei materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto devono essere provvisti di apposita cartellonistica riportante i riferimenti della dichiarazione di conformità di cui ai punti 12 e 13;
 - i) nello svolgimento delle campagne, dovranno essere osservate le seguenti particolari prescrizioni:

- l'impianto sarà collocato, ove tecnicamente possibile, in prossimità dei cumuli da trattare in modo da minimizzare l'impatto visivo ed acustico sfruttando i cumuli stessi come barriera;
- nelle operazioni di carico e scarico e di trattamento dei rifiuti, dovranno essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l'insorgere di qualsivoglia pericolo di ordine igienico sanitario ed ambientale;
- il deposito di rifiuti deve essere effettuato nel rispetto dei criteri e delle norme tecniche vigenti, in rapporto alla natura degli stessi;
- dovrà essere garantita la netta separazione tra i rifiuti ed i materiali trattati con l'impianto mobile, sia che siano in attesa di analisi sia che siano già in possesso di dichiarazione di conformità;
- i rifiuti, sia gestiti che prodotti, dovranno essere separati per codice EER; i cumuli ed i cassoni adibiti al contenimento dei rifiuti dovranno essere dotati di cartellonistica atta all'identificazione del rifiuto contenuto, riportante codice EER e denominazione del rifiuto;

18. di rammentare alla ditta che:

- a. per lo svolgimento delle singole campagne mobili, la ditta, nella comunicazione di cui all'art.208 - comma 15 - del D.Lgs. 152/2006, dovrà tenere conto di quanto previsto in tema di verifica antincendio;
- b. gli orari di funzionamento dell'impianto, in ambito delle attività a carattere temporaneo, in funzione del rispetto dei limiti di immissione sonora, sono definiti dai relativi Regolamenti Comunali;
- c. relativamente agli adempimenti disposti dal regolamento (CE) n.1907/2006 - REACH, che le singole sostanze contenute negli aggregati recuperati, nel caso in cui non risultassero esenti ai sensi del suddetto Regolamento REACH o non fossero già state registrate da altri soggetti, dovranno essere registrate secondo quanto previsto dallo stesso Regolamento;
- d. di raccogliere e tenere a disposizione per eventuali controlli, la documentazione relativa, agli adempimenti in merito al Regolamento (Ce) n. 1907/2006 - REACH, e n. 1272/2008 (CLP) al fine di dimostrare di operare nel rispetto di tale regolamento;
- e. di provvedere all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- f. che i rifiuti generati dall'attività dovranno essere successivamente affidati ad impianti che ne attuino lo smaltimento o il recupero, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006;

- g. il legale rappresentante della ditta autorizzata, è tenuto ad adempiere agli obblighi concernenti il sistema di tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art.188-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii nonché agli obblighi previsti dagli artt. 193 *Trasporto dei rifiuti*, 190 *Registri di carico e scarico* e 189 *Catasto dei rifiuti*, dello stesso D.Lgs. n. 152/2006; nella registrazione dei rifiuti contraddistinti dai numeri terminali 99 (rifiuti non specificati altrimenti), dovrà essere dettagliata la descrizione;

ALTRE DISPOSIZIONI GENERALI

19. di rammentare che eventuali modifiche sostanziali dell'attività e/o dell'impianto in esame dovranno essere richieste preventivamente ad ARPAE;
20. di rammentare che eventuali istanze di rinnovo dell'autorizzazione andranno inoltrate ad ARPAE - SAC di Rimini almeno 180 giorni prima dello scadere della stessa;
21. di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006;
22. di individuare nel Responsabile dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia, Ing. Fabio Rizzuto, il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento al presente Provvedimento;
23. di dare atto che il Servizio Territoriale di ARPAE Rimini esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente Provvedimento;
24. di dare atto che, avverso il presente Provvedimento, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
25. di provvedere, per il presente Provvedimento autorizzativo, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
26. di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente Provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla Legge 190/2012 e dal vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

**Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di Rimini - Area Est
Dott. Stefano Renato de Donato**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.